

# Relazione della V Commissione permanente

SICUREZZA SOCIALE (SERVIZI SOCIALI, ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA, ASSISTENZA SOCIALE)

(Seduta del 16 ottobre 2012)

Relatore di maggioranza: PAOLA GIORGI

Relatore di minoranza: GIULIO NATALI

## TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

“Interventi in favore delle persone con  
disturbi specifici di apprendimento (DSA)”

## sulle proposte di legge

- N. 54** a iniziativa dei Consiglieri Ortenzi, Comi, Ricci, Badiali, Sciapichetti, Giancarli, Traversini, Perazzoli e Busilacchi  
*presentata in data 10 novembre 2010*  
INTERVENTI A FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO (DSA)
- N. 60** a iniziativa dei Consiglieri Marinelli, Eusebi e Massi  
*presentata in data 29 novembre 2010*  
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
- N. 119** a iniziativa dei Consiglieri Comi, Ortenzi  
*presentata in data 13 luglio 2011*  
INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRE DIFFICOLTÀ DI APPRENDIMENTO (DSA)

(Abbinare ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

## RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DALLA II COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE  
AI SENSI DELL'ARTICOLO 22 DELLO STATUTO**

*(Seduta del 1° ottobre 2012)*

La seconda Commissione assembleare permanente nella seduta del 1° ottobre 2012 esaminato il testo delle proposte di legge n. 54, n. 60 e n. 119 (testo unificato) avente ad oggetto "Interventi in favore delle persone con dislessia e disturbi specifici di apprendimento (DSA)" approvato in sede referente dalla quinta Commissione nella seduta del 6 settembre 2012

**esprime parere favorevole**

a condizione che l'articolo 6 sia sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2013 per la parte di competenza sanitaria mediante impiego di quota parte delle risorse del fondo sanitario regionale e per i restanti interventi mediante quota parte delle risorse proprie della Regione stabilita con le rispettive leggi finanziarie.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte a decorrere dall'anno 2013 nell'UPB 52821 relativa al fondo sanitario regionale destinato al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e nell'UPB 53007 relativa alla tutela sociale e diritti della cittadinanza a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel Programma Operativo Annuale (POA).".

La Commissione invita inoltre la Commissione referente ad accogliere le richieste avanzate relative all'inserimento di pedagogisti all'interno dell'equipe multidisciplinare prevista all'articolo 3.

Il Presidente della Commissione  
Dino Latini

**Testo unificato dalla Commissione****Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, riconoscendo che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo e compromettono l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona, promuove la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti interessati nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

- a) assicura adeguate possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA;
- b) promuove attività di aggiornamento degli operatori socio-sanitari;
- c) promuove iniziative volte a preparare e sensibilizzare i genitori sulle problematiche connesse ai disturbi specifici di apprendimento;
- d) promuove iniziative volte alla comunicazione e alla collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e formazione.

**Art. 2***(Comitato tecnico-scientifico sui DSA)*

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico sui DSA.

2. Il Comitato tecnico-scientifico sui DSA è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto:

- a) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- b) dal direttore, o suo delegato, del Dipartimento per la salute e per i servizi sociali della Regione Marche;
- c) dal dirigente, o suo delegato, della posizione di funzione di cui al comma 10 dell'articolo 3bis della legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del servizio sanitario regionale);
- d) dal dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
- e) da un rappresentante dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);
- f) da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale per le Marche, indicato dall'Ufficio medesimo;
- g) da un rappresentante delle Università mar-

- chigiane, indicato dal Comitato regionale università marchigiane (CRUM);
- h) da un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale;
  - i) da un neuropsichiatra infantile;
  - l) da uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi delle Marche;
  - m) da un logopedista iscritto all'Associazione logopedisti delle Marche;
  - n) da un pedagogo designato dalle Associazioni dei pedagogisti maggiormente rappresentative a livello regionale;
  - o) da un grafologo con competenze in grafologia dell'età evolutiva, designato dalle Associazioni grafologi maggiormente rappresentative a livello regionale.

**3.** Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, esprime parere sugli atti indicati all'articolo 4 e sui requisiti per l'autorizzazione e per l'accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento. Il Comitato svolge, inoltre, attività di monitoraggio e valutazione degli interventi previsti dalla presente legge.

**4.** I pareri di cui al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

**5.** Il Comitato dura in carica tre anni; i componenti possono essere confermati.

**6.** La partecipazione al Comitato è gratuita.

### **Art. 3**

#### *(Diagnosi)*

**1.** La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell'ambito degli interventi assicurati dal servizio sanitario nazionale, da strutture pubbliche e private autorizzate e accreditate ai sensi della legge regionale 16 marzo 2000, n. 20 (Disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

**2.** L'esercizio delle attività di diagnosi, da parte delle strutture private accreditate e a carico del servizio sanitario regionale, è subordinato alla stipulazione di accordi contrattuali secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e dalla l.r. 20/2000. La remunerazione per le attività di diagnosi a carico del servizio sanitario regionale è determinata dalla Giunta regionale.

**3.** La Giunta regionale stabilisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dalla l.r. 20/2000, i requisiti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture che effettuano la diagnosi di DSA, assicurando che:

- a) il percorso diagnostico e il rilascio delle certificazioni sia effettuato in coerenza con le indicazioni della Consensus Conference e nel rispetto di quanto stabilito dai decreti ministeriali di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico);
- b) che la diagnosi sia effettuata da un'équipe multidisciplinare, costituita da neuropsichiatri infantili, psicologi, logopedisti eventualmente integrata da altri professionisti sanitari e modulabile in base alle fasce di età.

**4.** L'atto di cui al comma 3 determina inoltre le modalità ed i termini di adeguamento ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento dei soggetti che esercitano l'attività di diagnosi dei DSA alla data di entrata in vigore della presente legge.

**5.** Sino all'adozione dell'atto di cui al comma 3, le certificazioni di diagnosi di DSA sono rilasciate dai soggetti che provvedono alla diagnosi e alla relativa certificazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 4**

*(Compiti della Regione)*

**1.** La Regione:

- a) effettua attività di rilevazione epidemiologica, di individuazione e di monitoraggio di precoci fattori di rischio su tutto il territorio regionale, promuovendo forme di collaborazione professionale tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche, quali neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti e insegnanti con formazione specifica in materia di DSA;
- b) detta direttive agli Enti del servizio sanitario regionale volte ad adeguare i servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento individuando, in particolare, protocolli riabilitativi nel rispetto delle disposizioni statali vigenti;
- c) promuove programmi di screening, con campagne di sensibilizzazione a livello regionale, in collaborazione con le Istituzioni scolastiche delle Marche;
- d) promuove e favorisce percorsi riabilitativi e rieducativi idonei per le persone con DSA,

- anche per l'erogazione di alcune prestazioni in modo integrato e multidisciplinare;
- e) promuove attività di formazione e aggiornamento del personale socio-sanitario, preposto alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA;
  - f) promuove campagne di sensibilizzazione alle famiglie sulle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento;
  - g) incentiva, previa intesa con le competenti autorità scolastiche, l'utilizzo di strumenti informatici riferiti ai bisogni educativi degli alunni con DSA e a tal fine:
    - 1) mette a disposizione del personale docente, tramite il centro regionale di ricerca e documentazione sulle disabilità, specifici software quali strumenti didattici multiscopo;
    - 2) realizza una banca dati delle esperienze di utilizzo dei software di cui al punto 1.
2. Con una o più deliberazioni della Giunta regionale sono individuati i criteri e le modalità per l'attuazione delle attività indicate al comma 1, lettere a), c) d) ed f).

#### **Art. 5**

##### *(Concorsi pubblici regionali)*

1. Ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, oppure di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.
2. Il concorrente con DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica che accerti l'esistenza del disturbo.

#### **Art. 6**

##### *(Disposizioni finanziarie)*

1. Per l'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'anno 2013, per la parte di competenza sanitaria mediante impiego di quota parte delle risorse del fondo sanitario regionale e, per i restanti interventi, mediante quota parte delle risorse proprie della regione stabilita con le rispettive leggi finanziarie.
2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 sono iscritte, a decorrere dall'anno 2013, nell'UPB 52821 relativa al fondo sanitario regionale destinato al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza e

nell'UPB 53007 relativa alla tutela sociale e diritti di cittadinanza, a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma Operativo Annuale (POA).

**Proposta di legge n. 54  
a iniziativa del Consiglieri Ortenzi, Comi,  
Ricci, Badiali, Sciapichetti,  
Giancarli, Traversini, Perazzoli, Busilacchi  
presentata in data 10 novembre 2010**

**INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI  
AFFETTI DA DISLESSIA E DA ALTRE  
DIFFICOLTA' DI APPRENDIMENTO (DSA)**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale vigente, la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti affetti da difficoltà specifica di apprendimento (DSA) quali la disgrafia, la disortografia e la discalculia.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene interventi volti a:

- a) assicurare l'identificazione precoce delle DSA e la riabilitazione dei soggetti che ne sono affetti;
- b) sensibilizzare e preparare gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate alle DSA;
- c) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA.

**Art. 2**  
*(Campagna di sensibilizzazione)*

1. La Regione promuove iniziative di sensibilizzazione alla problematica delle difficoltà specifiche di apprendimento indirizzate alle famiglie, alla scuola, alle Università, al mondo del lavoro, alle realtà sanitarie, all'associazionismo e al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, in particolare volte ad incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco scolastico.

**Art. 3**  
*(Formazione degli insegnanti  
e degli operatori sanitari)*

1. La Regione sostiene le iniziative delle competenti autorità scolastiche volte all'aggiornamento del personale docente in particolare dirette a garantire:

- a) la conoscenza delle problematiche relative alle DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
- b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate alla luce delle espe-

rienze innovative italiane ed estere con la collaborazione di centri di ricerca universitari, di associazioni, agenzie ed istituzioni educative;

- c) l'applicazione delle strategie indicate alla lettera b), e l'adozione di percorsi educativi individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione.

2. E' altresì assicurata l'adeguata formazione degli operatori sanitari preposti alla diagnosi e alla riabilitazione delle persone con DSA.

#### **Art. 4**

*(Adeguamento del sistema sanitario regionale)*

1. Il piano socio sanitario regionale individua, nel rispetto della normativa statale vigente, le strutture deputate alla diagnosi della DSA, assicurando la presenza di almeno una di esse in ogni area vasta.

#### **Art. 5**

*(Sostegni alle famiglie e alle scuole)*

1. La Regione eroga contributi in favore delle scuole e delle famiglie con soggetti affetti da DSA per l'acquisto di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, atti a facilitare i percorsi didattici degli alunni con DSA.

#### **Art. 6**

*(Comitato tecnico scientifico per le DSA)*

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico per le DSA. Il Comitato è costituito secondo criteri e modalità stabilite dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, assicurando la presenza all'interno dello stesso di rappresentanti:

- a) delle strutture regionali competenti in materia di istruzione, politiche sociali e sanitarie, formazione professionale;
- b) di genitori dei bambini con DSA;
- c) di pediatri di libera scelta;
- d) di neuropsichiatri infantili;
- e) di psicologi;
- f) di logopedisti;
- g) di pedagogisti;
- h) di grafologi.

2. Il Comitato svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge. In particolare il Comitato:

- a) esprime parere sul programma indicato all'articolo 7;
  - b) cura le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e dei risultati conseguiti.
- 3.** Il Comitato dura in carica tre anni.
- 4.** La partecipazione al Comitato è gratuita.

#### **Art. 7**

*(Programma regionale)*

**1.** La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma prevede in particolare:

- a) le priorità di finanziamento;
- b) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali per gli interventi previsto agli articoli 2 e 5 e al comma 1 dell'articolo 3.

#### **Art. 8**

*(Concorsi pubblici regionali)*

**1.** Ai soggetti affetti da DSA nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, oppure di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

**2.** Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica che accerti l'esistenza del disturbo.

#### **Art. 9**

*(Disposizione finanziaria)*

**1.** Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2011 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

**2.** Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2011, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).

**Proposta di legge n. 60  
a iniziativa dei Consiglieri Marinelli,  
Massi, Eusebi  
presentata in data 29 novembre 2010**

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, riconoscendo che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo e compromettono l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona, promuove la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti che ne sono affetti nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. La Regione, in particolare, promuove e sostiene interventi a favore delle persone con DSA volti a:

- a) garantire le condizioni ottimali nelle quali le persone con DSA possono utilmente sviluppare la loro personalità nella scuola, nel lavoro e nella società;
- b) assicurare la diagnosi precoce dei DSA nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
- c) formare e sensibilizzare gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti e i genitori in merito alle problematiche collegate ai DSA;
- d) favorire la piena integrazione sociale dei soggetti adulti affetti da DSA;
- e) promuovere specifiche iniziative volte ad assicurare trattamenti specialistici che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

**Art. 2**  
*(Formazione degli insegnanti  
e degli operatori sanitari)*

1. La Regione sostiene le iniziative delle competenti autorità volte alla formazione e all'aggiornamento degli insegnanti e degli operatori scolastici sulle problematiche proprie degli studenti con difficoltà specifiche di apprendimento. E' assicurata priorità di finanziamento:

- a) alle iniziative dirette all'adozione di piani educativi personalizzati e all'applicazione di

- adeguate strategie didattiche per alunni con DSA;
- b) alle iniziative elaborate in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari.

2. Nell'ambito della formazione del personale sanitario iniziative specifiche vengono predisposte per la formazione e l'aggiornamento di operatori dei servizi sanitari regionali preposti alla diagnosi e al trattamento di soggetti con DSA.

### **Art. 3**

*(Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale)*

1. Il piano socio-sanitario regionale individua le strutture sanitarie pubbliche e private specializzate accreditate preposte ad effettuare la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento e le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti che ne sono affetti.

2. Le strutture indicate al comma 1 sono dotate di neuropsichiatri infantili o psicologi che provvedono alla diagnosi.

### **Art. 4**

*(Contributi alle famiglie e alle scuole)*

1. La Regione destina specifici contributi alle scuole e alle famiglie che hanno segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata di DSA, per l'acquisto di tecnologie informatiche e multimediali, nonché di altri strumenti facilitanti l'apprendimento.

2. La Regione destina contributi alle imprese che consentono l'esercizio dell'orario flessibile ai familiari impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche di studenti del primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 8 ottobre 2010 n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento e ambito scolastico).

### **Art. 5**

*(Comitato tecnico-scientifico per le DSA)*

1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico-scientifico sui DSA, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è composto da:
- a) il dirigente o suo delegato della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- b) il dirigente o suo delegato della struttura regionale competente in materia di sanità;

- c) il dirigente o suo delegato della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
- d) un rappresentante dell'Associazione Italiana Dislessia (AID Marche);
- e) neuropsichiatri infantili designati dall'ordine dei neuropsichiatri marchigiani;
- f) logopedisti designati dall'ordine dei logopedisti marchigiani;
- g) psicologi designati dall'ordine degli psicologi marchigiani.

3. Al comitato sono invitati a partecipare un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale e dirigenti scolastici individuati secondo criteri determinati dalla Giunta regionale.

4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Il dirigente della struttura regionale competente chiede, ai fini della costituzione del comitato, le designazioni indicate alle lettere d), e), f) g) del comma 2. Tali designazioni debbono pervenire entro 30 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il Comitato si ritiene costituito salvo le successive integrazioni.

6. Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge. In particolare il Comitato:

- a) esprime parere sul programma indicato all'articolo 6 e sui requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della normativa regionale vigente;
- b) monitora e valuta l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

7. I pareri di cui al comma 6 sono espressi entro 15 giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

8. Il Comitato dura in carica tre anni.

9. La partecipazione al Comitato è gratuita.

## **Art 6**

*(Programma regionale)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma in particolare stabilisce i criteri, le modalità, i limiti e i termini per la concessione e l'erogazione dei contributi e dei finanziamenti indicati agli articoli 2 e 4.

**Art. 7***(Concorsi regionali)*

1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

2. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica o privata accreditata che accerti l'esistenza del disturbo.

**Art. 8***(Disposizioni transitorie)*

1. La richiesta di designazione indicata al comma 5 dell'articolo 5 è effettuata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**Art. 9***(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativo Annuale (POA).

**Proposta di legge n. 119  
a iniziativa dei Consiglieri Comi, Ortenzi  
presentata in data 13 luglio 2011**

**INTERVENTI IN FAVORE DEI SOGGETTI  
AFFETTI DA DISLESSIA  
E DA ALTRE DIFFICOLTA' DI APPRENDI-  
MENTO (DSA)**

**Art. 1**  
*(Finalità)*

1. La Regione, riconoscendo che i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) limitano l'utilizzo della capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, ostacolano il pieno sviluppo delle potenzialità dell'individuo e compromettono l'equilibrio psicologico individuale e familiare della persona, promuove la piena integrazione sociale e lavorativa dei soggetti che ne sono affetti nel rispetto della normativa statale vigente in materia.

2. Per le finalità indicate al comma 1, in particolare, la Regione:

a) garantisce i necessari supporti ai soggetti con DSA, in conformità al diritto all'istruzione, alla formazione e al lavoro;

b) assicura lo sviluppo delle potenzialità dei soggetti con DSA;

c) assicura adeguate possibilità di screening, diagnosi e riabilitazione precoce dei DSA a partire dalla scuola dell'infanzia e nella scuola primaria nell'ambito di una stretta collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;

d) sensibilizza e forma gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti, i referenti ed i dirigenti delle istituzioni scolastiche, nonché i genitori nei confronti delle problematiche legate ai DSA;

e) incrementa la comunicazione e la collaborazione tra la famiglia, le istituzioni scolastiche, gli enti di formazione, i servizi sanitari e sociali durante tutto l'arco di istruzione e formazione;

f) promuove specifiche iniziative volte ad assicurare trattamenti specialistici che favoriscono l'apprendimento, agevolano l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

g) garantisce ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo e sociale.

**Art. 2**  
*(Comitato tecnico-scientifico sui DSA)*

1. E' istituito il Comitato tecnico scientifico sui DSA con funzioni di coordinamento delle azioni

preordinate al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1. Il Comitato tecnico-scientifico sui DSA è costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale. Il Comitato è composto da:

- a) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di politiche sociali;
- b) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di istruzione;
- c) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di sanità;
- d) il dirigente, o suo delegato, della struttura regionale competente in materia di formazione professionale;
- e) un rappresentante ASUR di ciascuna zona territoriale;
- f) un rappresentante indicato dalle Università marchigiane;
- g) un rappresentante dei genitori dei bambini con DSA, designato dalle associazioni operanti in ambito regionale;
- h) un neuropsichiatra infantile responsabile di U.O. di Neuropsichiatria infantile;
- i) uno psicologo iscritto all'Ordine degli psicologi delle Marche;
- l) un logopedista iscritto all'Associazione logopedisti delle Marche.

**2.** Il Comitato tecnico-scientifico, in particolare:

- a) propone un piano di formazione del personale scolastico dirigente e docente, degli operatori della formazione e degli operatori socio-sanitari sulle problematiche degli alunni con DSA;
- b) promuove attività di screening e riabilitazione precoce da realizzare dopo i primi mesi di frequenza dei corsi scolastici per individuare e riabilitare gli alunni a rischio di DSA;
- c) diffonde buone prassi di interventi e iniziative sui DSA;
- d) coordina e raccorda l'attuazione degli interventi per monitorarne e valutarne l'applicazione;
- e) cura le rilevazioni dei dati e delle informazioni sulle attività svolte elaborando una relazione annuale per monitorare l'applicazione della legge e dei risultati conseguiti;
- f) monitora e valuta l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

**3.** Il Comitato è organo consultivo della Regione per gli interventi previsti dalla presente legge e, in particolare, esprime parere sul programma indicato all'articolo 7 e sui requisiti per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture preposte ad effettuare le diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento ai sensi della normativa nazionale vigente.

**4.** I pareri di cui al comma 3 sono espressi entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il parere si intende favorevole.

5. Il Comitato dura in carica tre anni. I componenti possono essere confermati.

6. La partecipazione al Comitato è gratuita.

### **Art. 3**

*(Screening, Diagnosi e Riabilitazione)*

1. E' compito della scuola di ogni ordine e grado, pubblica o parificata, comprese le scuole dell'infanzia, attuare interventi tempestivi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di DSA, dandone sollecita comunicazione alle famiglie interessate ed attuando un'efficace collaborazione alla diagnosi precoce mediante l'invio degli alunni all'equipe diagnostica, previa autorizzazione delle famiglie.

2. La Regione effettua attività di rilevazione epidemiologica e di individuazione e monitoraggio di precoci fattori di rischio su tutto il territorio regionale; a tal fine promuove forme di collaborazione professionale tra i pediatri di libera scelta e le figure professionali specifiche, quali neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti e insegnanti con formazione specifica in materia di DSA, anche per l'erogazione di alcune prestazioni in modo integrato e multidisciplinare.

3. La diagnosi di DSA è effettuata, in modo multidisciplinare, nell'ambito degli interventi già assicurati dal Servizio sanitario nazionale da neuropsichiatri infantili o psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, dipendenti delle Aziende sanitarie regionali nonché dagli specialisti sanitari neuropsichiatri infantili o psicologi privati con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, in conformità ai decreti attuativi della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico).

4. Il trattamento riabilitativo e rieducativo è effettuato da psicologi, logopedisti, insegnanti, pedagogisti, educatori purché formati sulle problematiche dei DSA.

### **Art. 4**

*(Adeguamento del sistema socio-sanitario regionale)*

1. La Regione adotta ogni misura necessaria per adeguare i propri servizi sanitari alle problematiche delle difficoltà specifiche di apprendimento, dotando le strutture di neuropsichiatria infantile di appropriati strumenti riabilitativi e di personale qualificato e, in particolare di neuropsichiatri infantili, psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA, logopedisti, educatori

professionali, predisponendo una campagna di screening e monitoraggio su tutto il territorio regionale.

**2.** Il piano socio-sanitario regionale individua le strutture sanitarie pubbliche e private specializzate accreditate preposte ad effettuare la diagnosi dei disturbi specifici dell'apprendimento e le ulteriori iniziative volte ad assicurare l'identificazione precoce dei soggetti che ne sono affetti.

**3.** Le strutture indicate al comma 2 sono dotate di neuropsichiatri infantili e psicologi con formazione specifica in valutazione neuropsicologica dei DSA che provvedono alla diagnosi.

**4.** E' istituito il Centro di riferimento regionale per i DSA che ha il compito di realizzare sperimentazioni clinico-assistenziali, ricerche e studi pilota in tema di trattamento dei DSA. Il Centro è costituito presso il Centro disturbi dell'apprendimento e del comportamento istituito in collaborazione tra la struttura di Neuropsichiatria infantile dell'Asur Marche - zona territoriale n.9 e l'Università "Carlo Bo" di Urbino.

#### **Art. 5**

*(Attività di formazione)*

**1.** La Giunta regionale, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale, con le Università delle Marche e con le Aziende sanitarie, promuove la formazione di personale docente e dirigente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, pubbliche e private, quali le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, di primo e secondo grado, delle università degli studi delle Marche e del sistema di istruzione e formazione professionale regionale.

**2.** Le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle paritarie, possono aderire alle proposte di formazione elaborate dal Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 2 dell'articolo 2 e promuovere altre attività di formazione che rispondono a bisogni specifici rilevati nelle proprie scuole, al fine di favorire l'adozione di percorsi educativi individualizzati e l'applicazione di adeguate strategie didattiche per alunni con DSA.

**3.** La Regione sostiene le iniziative delle competenti istituzioni scolastiche volte all'aggiornamento del personale docente, in particolare dirette a garantire:

- a) la conoscenza delle problematiche relative ai DSA, con particolare riferimento alla loro precoce individuazione;
- b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere con la collaborazione di centri di ricerca universitari;
- c) l'applicazione delle strategie indicate alla lettera b), e l'adozione di percorsi educativi

individualizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso dei cicli d'istruzione.

4. E' assicurata priorità di finanziamento alle iniziative elaborate in collegamento con esperienze innovative italiane ed estere e con centri di ricerca universitari.

5. Nell'ambito della formazione del personale socio-sanitario, sono attivate iniziative specifiche per la formazione e l'aggiornamento degli operatori dei servizi socio-sanitari regionali preposti alla diagnosi e alla riabilitazione dei soggetti con DSA.

#### **Art. 6**

*(Contributi alle famiglie e alle scuole)*

1. La Regione destina specifici contributi alle scuole e alle famiglie che hanno segnalato la presenza di soggetti con diagnosi accertata di DSA, per l'acquisto di tecnologie informatiche e multimediali, nonché di altri strumenti facilitanti l'apprendimento.

2. La Regione destina contributi alle imprese che consentono l'esercizio dell'orario flessibile ai familiari impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche di studenti del primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 170/2010.

3. I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2.

#### **Art. 7**

*(Programma regionale)*

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione assembleare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approva il programma degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma in particolare prevede:

- a) le priorità di finanziamento;
- b) i criteri e le modalità di erogazione dei contributi regionali per gli interventi previsti agli articoli 5 e 6 e al comma 1 dell'articolo 4.

#### **Art. 8**

*(Concorsi pubblici regionali)*

1. La Regione garantisce pari opportunità ai soggetti con DSA, sia nei bandi di concorso, sia durante lo svolgimento delle prove concorsuali, anche mediante l'utilizzo di strumenti adeguati alle necessità dei soggetti con DSA.

2. A tutti i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento (DSA) nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove e di ciò è data adeguata pubblicità nel bando di concorso.

3. Il concorrente affetto da DSA deve produrre con la domanda di partecipazione una certificazione medica di struttura pubblica o privata accreditata che accerti l'esistenza del disturbo.

### **Art. 9**

#### *(Disposizione finanziaria)*

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dall'anno 2012 con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).